

PROPOSTE DI DELIBERA

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA

1.1 Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., del **Progetto di fusione** per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa – della Cassa Rurale Adamello – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa –.

1.2 Approvazione delle modifiche agli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

1.3 Delibera di attribuzione al Presidente della delega per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale e al verbale dell'Assemblea Straordinaria.

1.4 Delibera di attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA

1. Approvazione delle modifiche al Regolamento Sociale ed Elettorale.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1.1 all'ordine del giorno


APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE



Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., del **Progetto di fusione per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella** – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa – **della Cassa Rurale Adamello** – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa –.

In **seguito alle fusioni** tra la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e la Cassa Rurale di Saone, (deliberata nel 2018), e le Casse Rurali Adamello Brenta, Pinzolo e Val Rendena (deliberata nel 2019) nelle Giudicarie **sono rimaste due Casse Rurali**.

Con il progetto di fusione proposto dai Consigli di Amministrazione delle due Casse, sarà costituita una nuova realtà cooperativa a servizio delle tre Comunità Paganella, Giudicaria e Valsabbia, su cui graviterà la nuova Cassa.



Obiettivi della fusione: 3 Comunità – 1 Cassa Rurale



– **Mantenere una visione unitaria** con spirito cooperativistico a vantaggio del futuro delle nostre 3 comunità (Giudicarie, Valsabbia, Paganella).



– **Rafforzare i presidi organizzativi** della nuova Cassa e mantenere la rete degli sportelli non sovrapposti.



– **Sostenere** le diverse **iniziative imprenditoriali locali**.



– **Continuare** ad **offrire opportunità attrattive** per le **nuove generazioni**.




– **Sostenere** e **stimolare** il mondo dell'**associazionismo** in una logica **progettuale**.



– Garantire l'**efficienza gestionale** e la **competitività** dell'**attività** a **favore di risparmiatori e imprese**.

Le tre Comunità: Paganella Giudicarie e Valsabbia



DISTRIBUZIONE DEI CLIENTI SULLE TRE COMUNITÀ

	CR Giudicarie Valsabbia Paganella	CR Adamello	Nuova Cassa
Comunità della Paganella	4.372	/	4.372
Comunità delle Giudicarie	11.771	22.822	34.593
Comunità della Vallesabbia	15.477	1.485	16.962
TOTALE	31.620	24.307	55.927

DISTRIBUZIONE DEGLI SPORTELLI PER CASSA

	CR Giudicarie Valsabbia Paganella	CR Adamello	Nuova Cassa
Comunità della Paganella	5	/	5
Comunità delle Giudicarie	10	17	27
Comunità della Vallesabbia	10	2	12
TOTALE	25	19	44

La situazione delle due Casse

	CR Giudicarie Valsabbia Paganella	CR Adamello
SOCI	8.284	8.883
CLIENTI	31.620	24.307
impres	3.668	3.266
Privati	27.952	21.041
SPORTELLI	25	19
DIPENDENTI	150	104
<i>Dati in migliaia di euro</i>		
RACCOLTA	1.223.358	887.850
diretta	798.908	640.524
indiretta	424.450	247.326
PRESTITI DI BILANCIO	619.642	433.793
PRESTITI DETERIORATI NETTI	32.271	40.949
sofferenze nette	5.331	7.392
inadempienze probabili nette	26.749	33.335
esposizioni scadute nette	191	222
INDICI DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	46,7%	47,6%
PATRIMONIO (Fondi Propri)	75.967	82.809
INDICI DI PATRIMONIO (Total Capital Ratio)	17,5%	21,3%
MARGINE DI INTERESSE	15.567	9.823
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	24.514	16.814
UTILE	5.845	2.719

Dati al 31.12.2019

La nuova Cassa Rurale



Logo



Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia
Paganella



Cassa Rurale
Adamello



Cassa Rurale
Adamello Giudicarie
Valsabbia Paganella

Nome

Collaboratori **254**Soci **17.167**

Cassa incorporante

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

Sede Legale

Tione di Trento

Uffici centrali

Direzione Generale
Tione di Trento

Altri uffici centrali

*Pinzolo, Spiazzo, Tione, Ponte Arche,
Pieve di Bono, Condino, Darzo*

Sportelli


Agnosine (BS); Andalo (TN); Bagolino (BS); Breguzzo (TN); Carisolo (TN); Cavedago (TN); Condino (TN) (2 sportelli); Darzo (TN); Fai della Paganella (TN); Gavardo (BS); Giustino (TN); Godenzo (TN); Javrè (TN); Lavenone (BS); Ledro (TN); Madonna di Campiglio (TN) (2 sportelli); Mezzolombardo (TN); Molveno (TN); Nozza (BS); Odolo (BS); Pieve di Bono – Prezzo (TN); Pinzolo (TN); Ponte Arche (TN); Ponte Caffaro (BS); Preseglie (BS); Ragoli (TN); Roncone (TN) (2 sportelli); Sabbio Chiese (BS); Salò (BS); San Lorenzo Dorsino (TN); Sant'Antonio di Mavignola (TN); Saone (TN); Spiazzo (TN); Stenico (TN); Storo (TN); Strembo (TN); Tione (TN) (2 sportelli); Valdaone (TN); Villanuova (BS); Vobarno (BS).

Il Territorio

Il territorio della nuova Cassa sarà così suddiviso:

- 1 - Rendena
- 2 - Paganella + Giudicarie Esteriori
- 3 - Busa di Tione
- 4 - Chiese Bagolino
- 5 - Valsabbia

Gli sportelli della nuova Cassa Rurale



COMUNI CON SPORTELLO

1	COMANO TERME (TN) (2 sportelli)
2	STENICO (TN)
3	SAN LORENZO DORSINO (TN)
4	MOLVENO (TN)
5	ANDALO (TN)
6	FAI (TN)
7	CAVEDAGO (TN)
8	MEZZOLOMBARDO (TN)
9	TIONE e SAONE (TN) (3 sportelli)
10	TRE VILLE (TN) (2 sportelli)
13	GIUSTINO (TN)
14	PINZOLO (TN) (3 sportelli)
29	BORGO CHIESE (TN) (2 sportelli)
30	VALDAONE (TN)
31	PIEVE DI BONO-PREZZO (TN)
33	STORO (TN) (2 sportelli)
34	LEDRO (TN)
36	SELLA GIUDICARIE (TN) (3 sportelli)
38	PORTE DI RENDENA (TN)
41	SPIAZZO (TN)
42	STREMBO (TN)
43	CARISOLO (TN)
52	BAGOLINO (BS) (2 sportelli)
53	LAVENONE (BS)
54	VESTONE (BS)
55	PRESEGLIE (BS)
65	AGNOSINE (BS)
66	ODOLO (BS)
67	SABBIO CHIESE (BS)
74	GAVARDO (BS)
75	VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
76	VOBARNO (BS)
81	SALÒ (BS)

COMUNI CON COMPETENZA

11	BOCENAGO (TN)	60	PERTICA BASSA (BS)
12	MASSIMENO (TN)	61	PERTICA ALTA (BS)
15	VILLE D'ANAUNIA (TN)	62	MURA (BS)
16	SPORMAGGIORE (TN)	63	CASTO (BS)
17	TON (TN)	64	BIONE (BS)
18	MEZZOCORONA (TN)	68	BARGHE (BS)
19	S.MICHELE ALL'ADIGE (TN)	69	PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)
20-21	TERRE D'ADIGE (TN)	70	TREVISO BRESCIANO (BS)
22	VALLE LAGHI (TN)	71	IDRO (BS)
23	MADRUZZO (TN)	72	ANFO (BS)
24	DRO (TN)	73	VALLIO (BS)
25	ARCO (TN)	77	CAPOVALLE (BS)
26	TENNO (TN)	78	GARGNANO (BS)
27	FAVE' (TN)	79	TOSCOLANO MADERNO (BS)
28	BLEGGIO SUPERIORE (TN)	80	GARDONE RIVIERA (BS)
32	CASTEL CONDINO (TN)	82	ROE' VOLCIANO (BS)
35	BONDONE (TN)	83	CETO (BS)
37	BORGO LARES (TN)	84	CEVO (BS)
39	DIMARO (TN)	85	SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)
40	PELUGO (TN)	86	VALVESTINO (BS)
44	CADERZONE (TN)	87	MAGASA (BS)
45	COMMEZZADURA (TN)	88	TIGNALE (BS)
46	MEZZANA (TN)	89	TREMOSINE (BS)
47	PELLIZZANO (TN)	90	LIMONE DEL GARDA (BS)
48	OSSANA (TN)	91	PAITONE (BS)
49	VERMIGLIO (TN)	92	PREVALLE (BS)
50	RIVA DEL GARDA (TN)	93	MUSCOLINE (BS)
51	NAGO - TORBOLE (TN)	94	PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
56	BRENO (BS)	95	SAN FELICE DEL BENACO (BS)
57-58	BIENNO (BS)	96	LUMEZZANE (BS)
59	COLLIO (BS)	97	CAINO (BS)

Dall'unione delle due zone operative risulta la copertura totale dei comuni appartenenti alla Comunità della Paganella, alla Comunità delle Giudicarie e alla Comunità della Valsabbia.

Rispetto agli sportelli sovrapposti si procederà alla loro razionalizzazione valutando le esigenze di soci e clienti.

I numeri della nuova Cassa Rurale

	Nuova Cassa Rurale
SOCI	17.167
CLIENTI	55.927
imprese	6.934
Privati	48.993
SPORTELLI	44
DIPENDENTI	254
<i>Dati in migliaia di euro</i>	
RACCOLTA	2.111.208
diretta	1.439.432
indiretta	671.776
PRESTITI DI BILANCIO	1.053.435
PRESTITI DETERIORATI NETTI	73.220
sofferenze nette	12.723
inadempienze probabili nette	60.084
esposizioni scadute nette	413
INDICI DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	47,2%
PATRIMONIO (Fondi Propri)	158.776
INDICI DI PATRIMONIO (Total Capital Ratio)	19,3%
MARGINE DI INTERESSE	25.390
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	41.327
UTILE	8.563

Dati al 31.12.2019

L'unione fra le due Casse porterà ad una nuova realtà molto strutturata, che saprà sicuramente rispondere alle nuove esigenze richieste dalla Capogruppo, ma soprattutto alle esigenze del territorio, contando su una rete di 44 sportelli, 254 collaboratori e una compagine sociale di 17.167 unità.

La nuova Cassa potrà contare su un patrimonio di 158 milioni di euro, in grado di sostenere lo sviluppo delle imprese del territorio. La raccolta complessiva della nuova realtà sarà superiore a 2 miliardi di euro e i prestiti superiori a 1 miliardo di euro.


Il modello organizzativo

Il protocollo di fusione ha previsto l'adozione del modello organizzativo della nostra Cassa Rurale: pertanto la nuova Cassa si doterà del piano strategico attualmente in essere che prevede un piano declinato in 6 aree, che illustriamo qui di seguito.

	OBIETTIVI E AZIONI
 <p>AREA PERSONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzare i collaboratori in connessione ai meriti; ✓ Impostare piani formativi connessi al raggiungimento degli obiettivi strategici; ✓ Sviluppare una cultura interna di tipo cooperativo.
 <p>AREA RELAZIONI SOCIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere i valori della Cooperazione e la mission della Cassa Rurale; ✓ Sostenere il valore della reciprocità nella comunicazione e nella relazione quotidiana con i soci; ✓ Favorire la partecipazione attiva dei soci alla vita sociale della Cassa Rurale; ✓ Individuare i bisogni prioritari del territorio ed attuare coerenti azioni di sviluppo; ✓ Incentivare il mondo dell'associazionismo e del volontariato sostenendo iniziative che creano utilità sociale e favorendo lo sviluppo della progettualità con l'obiettivo di stimolare nuove risposte ai bisogni presenti nelle comunità del nostro territorio.
 <p>AREA GIOVANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare la mutualità innovativa attraverso l'ideazione di progetti che offrano opportunità per i giovani del territorio; ✓ Sostenere l'imprenditorialità giovanile; ✓ Favorire le relazioni ed il coinvolgimento dei giovani con la Cassa Rurale.
 <p>AREA IMPRESE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attivare un modello di supporto consulenziale alle imprese definendo target, anche in una logica di reciprocità; ✓ Attuare un modello di condivisione delle informazioni in nostro possesso finalizzato ad aiutare l'imprenditore nella sua consapevolezza ed a migliorare la relazione consulenziale fra la nostra Cassa Rurale e l'impresa stessa; ✓ Promuovere iniziative di sistema e per aree omogenee (geo-settoriali), con strumenti anche formativi, finalizzate a favorire la consapevolezza, la conoscenza degli scenari e delle possibili iniziative anche sinergiche volte ad adeguarsi al cambiamento.
 <p>AREA FAMIGLIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere il valore della consulenza nella relazione con i nostri soci-clienti; ✓ Favorire la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti informatici per la gestione dell'operatività bancaria; ✓ Mantenere il presidio del nostro territorio con il modello organizzativo delle filiali raggruppate per zone (Filiali Team).
 <p>AREA PIANIFICAZIONE BANCARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'area relativa alla pianificazione bancaria è stata sviluppata in un piano industriale predisposto con il coordinamento della Capogruppo;

Le assemblee territoriali

Ogni socio sarà assegnato ad un territorio. L'assegnazione ad un territorio determinerà la partecipazione alle assemblee territoriali nelle quali si indicheranno, a regime, i candidati alle cariche sociali che saranno votati nell'assemblea generale dai soci ed i componenti dei Gruppi Operativi Locali, (che saranno nominati dal Consiglio d'Amministrazione). In tal modo viene assicurata la rappresentanza di tutti i territori della zona operativa della nuova Cassa.



GIUDICARIE PAGANELLA	
1	COMANO TERME (TN)
2	STENICO (TN)
3	SAN LORENZO DORSINO (TN)
4	MOLVENO (TN)
5	ANDALO (TN)
6	FAI (TN)
7	CAVEDAGO (TN)
8	MEZZOLOMBARDO (TN)
15	VILLE D'ANAUNIA (TN)
16	SPORMAGGIORE (TN)
17	TON (TN)
18	MEZZOCORONA (TN)
19	S.MICHELE ALL'ADIGE (TN)
20/21	TERRE D'ADIGE (TN)
22	VALLE LAGHI (TN)
23	MADRUZZO (TN)
24	DRO (TN)
25	ARCO (TN)
26	TENNO (TN)
27	FAIVE' (TN)
28	BLEGGIO SUPERIORE (TN)

RENDENA	
11	BOCENAGO (TN)
12	MASSIMENO (TN)
13	GIUSTINO (TN)
14	PINZOLO (TN)
38	PORTE DI RENDENA (TN)
39	DIMARO (TN)
40	PELUGO (TN)
41	SPIAZZO (TN)
42	STREMBO (TN)
43	CARISOLO (TN)
44	CADERZONE (TN)
45	COMMEZZADURA (TN)
46	MEZZANA (TN)
47	PELLIZZANO (TN)
48	OSSANA (TN)
49	VERMIGLIO (TN)

VALSABBIA	
53	LAVENONE (BS)
54	VESTONE (BS)
55	PRESEGLIE (BS)
60	PERTICA BASSA (BS)
61	PERTICA ALTA (BS)
62	MURA (BS)
63	CASTO (BS)
64	BIONE (BS)
65	AGNOSINE (BS)
66	ODOLO (BS)
67	SABBIO CHIESE (BS)
68	BARGHE (BS)
69	PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)
70	TREVISO BRESCIANO (BS)
71	IDRO (BS)
72	ANFO (BS)
73	VALLIO (BS)
74	GAVARDO (BS)
75	VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
76	VOBARNO (BS)
77	CAPOVALLE (BS)
78	GARGNANO (BS)
79	TOSCOLANO MADERNO (BS)
80	GARDONE RIVIERA (BS)
81	SALO' (BS)
82	ROE' VOLCIANO (BS)
91	PAITONE (BS)
92	PREVALLE (BS)
93	MUSCOLINE (BS)
94	PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
95	SAN FELICE DEL BENACO (BS)
96	LUMEZZANE (BS)
97	CAINO (BS)

CHIESE BAGOLINO	
29	BORGIO CHIESE (TN)
30	VALDAONE (TN)
31	PIEVE DI BONO-PREZZO (TN)
32	CASTEL CONDINO (TN)
33	STORO (TN)
34	LEDRO (TN)
35	BONDONE (TN)
50	RIVA DEL GARDA (TN)
52	BAGOLINO (BS)
56	BRENO (BS)
57/58	BIENNO (BS)
59	COLLIO (BS)
83	CETO (BS)
84	CEVO (BS)
85	SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)
87	MAGASA (BS)
89	TREMOSINE (BS)
90	LIMONE DEL GARDA (BS)

BUSA DI TIONE	
9	TIONE e SAONE (TN)
10	TRE VILLE (TN)
36	SELLA GIUDICARIE (TN)
37	BORGIO LARES (TN)

La Governance

PRIMO PERIODO TRANSITORIO

Da Assemblea elettiva gennaio 2021 a Assemblea maggio 2023

Il Consiglio di Amministrazione



11 amministratori

5 in rappresentanza della CR Giudicarie Valsabbia Paganella

di cui

- 1** amministratore eletto tra i soci del territorio Paganella
- 1** amministratore eletto tra i soci del territorio Giudicarie Esteriori
- 1** amministratore eletto tra i soci del territorio di Saone
- 1** amministratore eletto tra i soci del territorio Chiese Bagolino
- 1** amministratore eletto tra i soci del territorio della Valsabbia

6 in rappresentanza della CR Adamello

di cui

- 1** amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale Pinzolo
- 1** amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale Val Rendena
- 1** amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale Adamello Brenta
- 3** amministratori eletti tra i soci della Cassa Rurale Adamello senza vincolo territoriale



il **Presidente** sarà nominato dal CdA fra gli amministratori eletti in rappresentanza della Cassa Rurale Adamello



il **Vicepresidente vicario** sarà nominato dal CdA fra gli amministratori eletti in rappresentanza della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella



Un secondo **Vicepresidente** sarà nominato dal CdA fra gli amministratori eletti in rappresentanza della Cassa Rurale Adamello

Il Collegio Sindacale

- Il **Presidente** del **Collegio Sindacale** sarà eletto fra i soci provenienti dalla CR Adamello
- Almeno **1 Sindaco effettivo** sarà eletto fra i soci provenienti dalla CR Giudicarie Valsabbia Paganella
- Almeno **1 Sindaco effettivo** sarà eletto fra i soci provenienti dalla CR Adamello

Il Comitato Esecutivo



5 amministratori

- Il **Presidente** del **Comitato Esecutivo** sarà nominato tra gli amministratori provenienti dalla Cassa Rurale Adamello
- Almeno **2 Componenti** del Comitato Esecutivo saranno nominati fra gli amministratori provenienti dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
- Almeno **2 Componenti** del Comitato Esecutivo saranno nominati fra gli amministratori provenienti dalla Cassa Rurale Adamello

A REGIME DAL 2023

Il Consiglio di Amministrazione



9 amministratori

8 amministratori + 1 Presidente

Almeno 1 amministratore in rappresentanza di ognuno dei 5 territori

1 amministratore eletto tra i soci del territorio **Rendena**

1 amministratore eletto tra i soci del territorio **Paganella + Giudicarie Esteriori**

1 amministratore eletto tra i soci del territorio di **Busa di Tione**

1 amministratore eletto tra i soci del territorio **Chiese Bagolino**

1 amministratore eletto tra i soci del territorio della **Valsabbia**

3 amministratori eletti tra i soci della nuova Cassa Rurale senza vincolo territoriale

il **Presidente** viene eletto tra i soci della nuova Cassa senza vincolo territoriale

il **Vicepresidente** sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministratori appartenenti ad un territorio diverso rispetto a quello cui appartiene il Presidente eletto

Il Collegio Sindacale

Il **Collegio Sindacale** sarà eletto dai soci senza vincoli territoriali

Il Comitato Esecutivo



3 amministratori

I Componenti del **Comitato Esecutivo** saranno nominati fra gli amministratori eletti senza vincolo territoriale

La Direzione

Il protocollo di fusione aveva previsto la **nomina del Direttore Generale** “sulla base del parere obbligatorio, vincolante e preventivo della Capogruppo Cassa Centrale Banca”.

Anche a seguito della decisione del Direttore Donati Davide di lasciare la nostra Cassa Rurale dopo 31 anni di lavoro, è stato indicato alla **Direzione Generale** il **dott. Marco Mariotti**, attuale direttore della Cassa Rurale Adamello.

Vicedirettore Generale sarà nominato il **dott. Michele Pernisi**, attuale vicedirettore della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.



Marco Mariotti
Direttore Generale



Michele Pernisi
Vicedirettore Generale

I Gruppi Operativi Locali


Il protocollo di fusione prevede che i **Gruppi operativi Locali**, introdotti dalla nostra Cassa nel 2010, **vengano mantenuti** anche nella nuova Cassa con la seguente ripartizione territoriale:

TERRITORIO	N. COMPONENTI PERIODO TRANSITORIO <i>Da Assemblea elettiva Gennaio 2020 a Assemblea Maggio 2023</i>	N. COMPONENTI A REGIME DAL 2023
RENDENA	9	9
PAGANELLA	5	9
GIUDICARIE ESTERIORI	6	
BUSA TIONE	9	9
CHIESE BAGOLINO	9	9
VALSABBIA	9	9

La mutualità e il sostegno al territorio

La nuova Cassa, rispetto alla gestione della mutualità, manterrà l'impostazione adottata dalla nostra Cassa Rurale, che andrà estesa su tutte le Comunità anche adottando adeguati stanziamenti a Fondo Beneficenza e Mutualità, con l'obiettivo di garantire su tutto il territorio le iniziative già esistenti e favorire l'ideazione di ulteriori iniziative innovative in tema di mutualità e progettualità che sappiano andare incontro anche alle specificità di ogni singolo territorio.

La nuova Cassa Rurale si pone l'obiettivo generale di:



- gestire una **relazione aperta** ed **attiva** nei **confronti dei soci**;
- **sostenere il mondo del volontariato** e **delle associazioni** puntando prioritariamente a favorire le iniziative di progettualità;
- **garantire opportunità** al mondo dei **giovani** attraverso l'ideazione di iniziative volte a favorire la loro **formazione culturale**, lo **sviluppo** di **competenze** spendibili a livello professionale, il loro inserimento nel mondo del lavoro e contestualmente **rafforzare il loro legame** con la **Cassa Rurale**;
- **favorire la crescita delle imprese** del nostro territorio, affiancando alla consulenza bancaria un **supporto formativo** di ampio respiro.

La Cassa si doterà di una specifica struttura organizzativa per gestire tutte le iniziative sopra richiamate.



Le prossime tappe del percorso di fusione

1. **Entro il 13 luglio i soci** devono **esprimere il loro voto** con la **compilazione del fascicolo azzurro** “Delega e indicazioni di voto” **consegnando la busta** agli **sportelli** oppure **inviando la documentazione a mezzo di posta elettronica**.
2. Il **notaio delegato dai soci** quale Rappresentante Designato **parteciperà all’assemblea** il giorno 17/07/2020 **votando secondo le indicazioni dei soci**.
3. In seguito al **voto favorevole** alla fusione, nel mese di agosto **i presidenti** delle 2 Casse **firmeranno l’atto di fusione**.
4. La **decorrenza formale** della fusione **è prevista** per il **01/10/2020**.
5. Nel mese di ottobre (da definire) è prevista l’**integrazione informatica** delle 2 Casse.
6. Nel mese di **novembre** saranno **convocate le 8 assemblee territoriali** chiamate ad indicare i **candidati** per il **Consiglio di Amministrazione** e per il **Collegio Sindacale del primo mandato transitorio** (gennaio 2021 – maggio 2023). Inoltre nelle assemblee territoriali **i soci indicheranno** i membri dei **Gruppi Operativi Locali**: per la nostra Cassa si procederà alla nomina dei componenti Gol in scadenza di mandato.
7. Nel mese di dicembre o gennaio (da definire) si terrà l’**Assemblea Generale dei Soci** per l’**elezione** del **Consiglio di Amministrazione** e del **Collegio Sindacale del primo mandato transitorio**.

Il **Bilancio 2020** della nuova Cassa sarà determinato dai **12 mesi della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella** a cui si aggiungeranno i **3 mesi** (dal 01/10/2020 al 31/12/2020) della **Cassa Rurale Adamello**.





DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di approvare, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., il **Progetto di fusione** per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa – della Cassa Rurale Adamello – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

PUNTO 1.2 all'ordine del giorno

APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Approvazione delle modifiche agli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Di seguito viene riportato uno schema comparativo degli articoli dell'attuale Statuto per i quali si propone la modifica. Si tratta sostanzialmente di modifiche connesse alla fusione.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Articolo 1. Denominazione. Scopo mutualistico 1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata “Cassa Rurale GIUDICARIE—VALSABBIA—PAGANELLA Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa “ (di seguito definita anche la “Società”). La Cassa Rurale GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente. 1.2 Essa è la continuazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, già costituita nell'anno 2003 dalla fusione della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone (fondata nel 1902) e della Cassa Rurale Giudicarie Paganella, (costituita nell'anno 1988 dalla fusione della Cassa Rurale di S.Lorenzo e Andalo, fondata nel 1895, con la Cassa Rurale di Bleggio Inferiore, fondata nel 1900), e della Cassa Rurale di Saone, costituita nel 1895.</p>	<p>Articolo 1. Denominazione. Scopo mutualistico 1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata “La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa “ (di seguito definita anche la “Società”). La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente. 1.2 Essa è la continuazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, già costituita nell'anno 2003 dalla fusione della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone (fondata nel 1902) e della Cassa Rurale Giudicarie Paganella, (costituita nell'anno 1988 dalla fusione della Cassa Rurale di S.Lorenzo e Andalo, fondata nel 1895, con la Cassa Rurale di Bleggio Inferiore, fondata nel 1900), e della Cassa Rurale di Saone, costituita nel 1895, nonché della Cassa Rurale Adamello, costituita nel 2019 dalla fusione tra la Cassa Rurale Adamello-Brenta, (costituita a seguito della fusione della Cassa Rurale Alto Chiese, a sua volta costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Bersone, fondata nel 1894, con la Cassa Rurale di Bondo Breguzzo Roncone, a sua volta costituita dalla fusione della Cassa Rurale</p>	<p>La denominazione sociale della Banca risultante dall'aggregazione viene così indicata: “La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa”. Viene inoltre inserito, al comma 2, il riferimento alle origini storiche della Banca incorporata, desunto dallo Statuto sociale di quest'ultima.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p>di Roncone, fondata nel 1895, con la Cassa Rurale di Bondo Breguzzo, fondata nel 1909, nonché della Cassa Rurale di Tione, Ragoli e Montagne costituita a seguito della fusione della Cassa Rurale di Tione, fondata nel 1898, con la Cassa Rurale di Ragoli e Montagne, a sua volta costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Ragoli, fondata nel 1907 con la Cassa Rurale di Montagne, fondata nel 1907, nonché della Cassa Rurale di Condino, fondata nel 1919), la Cassa Rurale di Pinzolo, fondata nel 1896, e la Cassa Rurale Val Rendena (a sua volta costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Spiazzo e Javrè costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Javrè, fondata nel 1897 con la Cassa Rurale di Spiazzo, fondata nel 1898 nonché dalla Cassa Rurale di Strembo, Bocenago e Caderzone, fondata nel 1908 originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, BLI n. 70 (Bollettino delle leggi dell'Impero Austro-Ungarico) quali consorzi registrati a garanzia illimitata).</p>	
<p>Articolo 4. – Sede e competenza territoriale 4.1. La Società ha sede legale nel Comune di Storo (provincia di Trento), frazione Darzo e sede amministrativa nel comune di Comano Terme (provincia di Trento), frazione Ponte Arche.</p>	<p>Articolo 4. – Sede e competenza territoriale 4.1. La Società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Tione di Trento (provincia di Trento).</p>	<p>Viene indicata un'unica sede legale e amministrativa situata nel Comune di Tione di Trento.</p>
<p>Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore 16.6. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio</p>	<p>Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore 16.6. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del</p>	<p>Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, viene modificata "su proposta del Comitato esecutivo" a "su proposta del Direttore".</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale. 	<p>Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale. 	
<p>Articolo 21. – Capitale sociale</p> <p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 novembre 2018, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 29 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 2.500.000,00 (Euro Duemilioni-cinquecentomila/00) mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>	<p>Articolo 21. – Capitale sociale</p> <p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 17 luglio 2020, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 29 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00) mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>	<p>L'importo per l'emissione delle azioni di finanziamento, attualmente fissato in euro 2,5 milioni, viene incrementato ad euro 5 milioni. La relativa delibera verrà adottata in occasione dell'assemblea straordinaria di fusione, che si terrà il giorno 17 luglio 2020. In caso di spostamento della data, anche il relativo riferimento nella clausola statutaria verrà adeguato.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea</p> <p>26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Trentino 2. L'Adige 3. Brescia Oggi 4. Il Giornale di Brescia 	<p>Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea</p> <p>26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Trentino 2. L'Adige 3. Il Corriere del Trentino 4. Brescia Oggi 5. Il Giornale di Brescia 	<p>All'elenco dei quotidiani, su almeno uno dei quali è prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, viene aggiunto il Corriere del Trentino.</p>
<p>Articolo 30. – Maggioranze assembleari</p> <p>30.2 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.</p>	<p>Articolo 30. – Maggioranze assembleari</p> <p>30.2 L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.</p>	<p>Viene modificata la maggioranza di delibera per la validità delle votazioni in assemblea straordinaria da due terzi dei voti espressi a maggioranza dei voti espressi.</p>
<p>Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina e la rappresentanza territoriale sono disciplinate in apposito regolamento adottato dalla Società.</p> <p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la</p>	<p>Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da nove componenti di cui otto amministratori e un Presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto). Le modalità di nomina e la rappresentanza territoriale sono disciplinate in apposito regolamento adottato dalla Società.</p> <p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi,</p>	<p>Nel primo comma il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene stabilito in misura fissa a nove (in precedenza variabile tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l'inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori da parte dell'assemblea dei Soci.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede</p>	<p>anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società</p>	

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;</p> <p>d) i dipendenti della Società;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;</p> <p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di</p>	<p>ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.</p> <p>34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al terzo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;</p> <p>d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche</p>	<p>Nel terzo comma sono integrate le casistiche di coloro che non possono essere nominati consiglieri.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.</p> <p>34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>	<p>indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;</p> <p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.</p> <p>34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>	

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>34.6. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.</p> <p>34.7 Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15, comma 	<p>34.6. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 3 mandati consecutivi.</p> <p>34.7 Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15, comma 	<p>Nel sesto comma il limite dei mandati per gli amministratori viene portato da 5 a 3.</p>
<p>Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori</p> <p>35.1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p>	<p>Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori</p> <p>35.1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte, con esclusione del presidente e del vicepresidente, ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina di un vice presidente.</p>	<p>Viene introdotto un meccanismo di nomina a rotazione (in conformità allo Statuto tipo), con estrazione a sorte degli uscenti per il primo e secondo turno, ad esclusione del presidente e del vicepresidente. Viene inoltre prevista la nomina di un solo vicepresidente.</p>
<p>Articolo 36. – Sostituzione di amministratori</p> <p>36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precede.</p>	<p>Articolo 36. – Sostituzione di amministratori</p> <p>36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.</p>	<p>Viene corretto un refuso al comma 3.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>43.6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.</p>	<p>Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>43.6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.</p>	<p>Il comma 6 viene adattato per tenere conto della previsione di un solo vicepresidente.</p>
<p>Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p> <p>44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p>	<p>Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il Direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato.</p> <p>44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p>	<p>Il numero dei componenti viene stabilito in numero fisso pari a tre. Viene di conseguenza reso coerente il comma 2.</p>
<p>Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale</p> <p>45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p>	<p>Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale</p> <p>45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti tra i soci, che dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiun-</p>	<p>Al comma 1, viene stabilito che i sindaci debbano essere soci iscritti nel registro dei revisori legali, in considerazione della altrimenti applicabile normativa in materia della Provincia Autonoma di Trento.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;</p> <p>d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi di legge;</p> <p>e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;</p> <p>f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi prece-</p>	<p>ta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;</p> <p>d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi di legge;</p> <p>e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al terzo grado di dipendenti della Società;</p> <p>f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa</p>	<p>Al comma 8 sono variate le casistiche di coloro che non possono essere nominati sindaci.</p>

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>denti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.</p> <p>i) sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15, comma 2; - coloro che ricoprono la carica di sindaco o vicesindaco di comuni, Presidente di enti pubblici sovra comunali, Presidente o assessore e/o consigliere provinciale e regionale, parlamentare nazionale o europeo. 	<p>Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.</p> <p>i) sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15, comma 2; - coloro che ricoprono la carica di sindaco o vicesindaco di comuni, Presidente di enti pubblici sovra comunali, Presidente o assessore e/o consigliere provinciale e regionale, parlamentare nazionale o europeo. 	

PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Articolo 55. – Disposizioni transitorie</p> <p>55.1. In deroga alle previsioni degli articoli 34.1 e 35.1 e ad ogni diversa previsione del presente statuto e del Regolamento assembleare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mandato in corso alla data di efficacia della fusione (“la fusione”) della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa (“Banca incorporata”) nella Società (“Banca incorporante”) si concluderà entro il 31 dicembre 2020 in coincidenza con l’assemblea convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; - il primo mandato successivo dei suddetti organi scadrà per tutti i componenti alla data dell’assemblea 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (“il Primo Mandato”). <p>55.2. Il consiglio di amministrazione, per il mandato in corso alla data di efficacia della fusione e per il Primo Mandato sarà composto come di seguito indicato.</p> <p>55.3. Sono indicati quali soci della Banca incorporata i soci iscritti al libro soci della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa alla data di efficacia della fusione; sono indicati quali soci della Banca incorporante i soci iscritti al libro soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa alla data di efficacia della fusione.</p> <p>55.4. Alla data di efficacia della fusione, il Consiglio di amministrazione sarà elevato a undici componenti, di cui quattro individuati tra i soci, su indicazione del Consiglio di Amministrazione della Banca incorporata.</p> <p>55.5. Nell’assemblea per la nomina delle cariche sociali relative al Primo Mandato, il consiglio di amministrazione sarà composto da undici amministratori, di cui sei individuati tra i soci della Banca incorporata e cinque individuati tra i soci della Banca incorporante, secondo la ripartizione territoriale definita dai Regolamenti approvati dall’Assemblea Ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.</p> <p>I 6 amministratori della Banca incorporata saranno individuati nel numero di almeno un amministratore eletto fra gli iscritti a libro soci della compagine sociale della ex Cassa Rurale Pinzolo, almeno un amministratore eletto fra gli iscritti a libro soci della compagine sociale della ex Cassa Rurale Val Rendena e di almeno un amministratore eletto fra gli iscritti a libro soci della compagine sociale della ex Cassa Rurale Adamello-Brenta.</p> <p>I rimanenti 3 amministratori saranno eletti tra i soci iscritti a libro soci della Cassa Rurale Adamello senza vincoli di provenienza.</p> <p>55.6. Per il Primo Mandato, il Presidente, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ed individuato tra gli amministratori soci della Banca incorporata.</p> <p>55.7. In tutti i casi previsti dall’art. 36 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l’amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri di provenienza sopra riportati.</p> <p>55.8. Il previsto meccanismo di selezione degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.</p> <p>55.9. Limitatamente al Primo Mandato, saranno nominati due vicepresidenti, di cui un vicepresidente vicario individuato tra gli amministratori soci della Banca incorporante e un vicepresidente individuato tra gli amministratori soci della Banca incorporata.</p>	<p>L’articolo recepisce l’assetto di governo della Banca risultante dagli accordi definiti tra le parti dell’operazione aggregativa, applicabile durante il periodo transitorio intercorrente tra la data di efficacia della fusione e la data dell’assemblea 2023 chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.</p> <p>La disciplina transitoria riguarda il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e la presidenza, con riferimento alla composizione, alla provenienza dalle rispettive compagini sociali precedenti alla fusione e alla provenienza territoriale mediante un rinvio ai regolamenti assembleari. Con riferimento al collegio sindacale, vengono indicati i criteri per l’individuazione dei sindaci effettivi in base alla residenza e all’operatività e per il presidente dell’organo in ragione dei voti ottenuti e della residenza o operatività nel territorio di competenza della Banca incorporanda.</p> <p>Viene infine prevista una disposizione avente l’effetto di azzeramento dei mandati di amministratore e sindaco ai fini del computo del limite ai mandati, a partire dal mandato in corso alla data di efficacia della fusione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con la Cassa Rurale Adamello, secondo la formulazione prevista nello statuto tipo delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>55.10. Per il Primo Mandato, il Comitato Esecutivo sarà composto da cinque membri, di cui tre, tra cui il Presidente, individuati tra gli amministratori soci della Banca incorporata e due individuati tra gli amministratori soci della Banca incorporante.</p> <p>55.11. Per il Primo Mandato, un sindaco effettivo e un supplente dovranno essere residenti o operanti nel territorio di competenza di ciascuna delle Banche partecipanti alla fusione; sarà nominato Presidente il candidato sindaco [effettivo] residente o operante nel territorio di competenza della Banca incorporata che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>55.12. La disposizione di cui all'articolo 34.4., lett. f), si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.</p> <p>55.13 Il termine iniziale per il computo del limite ai mandati di cui all'articolo 34 comma 6 e all'articolo 45 commi 6 e 7 si calcola, per gli amministratori, il presidente del collegio sindacale e i sindaci effettivi, a partire dal mandato in corso alla data di efficacia della fusione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con la Cassa Rurale Adamello.</p>	



DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di approvare le modifiche agli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

PUNTO 1.3 all'ordine del giorno

APPROVAZIONE DELEGA AL PRESIDENTE PER EVENTUALI INTEGRAZIONI O CORREZIONI FORMALI

Delibera di attribuzione al Presidente della delega per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale e al verbale dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea dei soci, in seguito all'approvazione delle modifiche statutarie, è chiamata a dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per apportare allo Statuto Sociale, al verbale dell'Assemblea Straordinaria e ai relativi allegati tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge.



DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELLA DELEGA AL PRESIDENTE PER EVENTUALI INTEGRAZIONI O CORREZIONI FORMALI

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di attribuire al Presidente la delega per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale e al verbale dell'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

PUNTO 1.4 all'ordine del giorno

APPROVAZIONE ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEI POTERI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE

Delibera di attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

L'assemblea dei soci, in seguito alla approvazione della fusione, è chiamata a dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per dare esecuzione alla delibera dei soci, sottoscrivendo l'atto di fusione nei modi e nei termini previsti dal progetto approvato.



DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEI POTERI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di attribuire al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

PUNTO 2 all'ordine del giorno

DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Su indicazione della Capogruppo, l'importo per l'emissione delle azioni di finanziamento, attualmente fissato in euro 2,5 milioni, viene incrementato ad euro 5 milioni. Pertanto l'Assemblea dei soci è chiamata ad attribuire la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine del 29 novembre 2023.



DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale della banca entro il termine del 29 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del T.U.B., con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla capogruppo Cassa Centrale Banca.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

ASSEMBLEA ORDINARIA

PUNTO 1 all'ordine del giorno

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SOCIALE ED ELETTORALE

Approvazione modifiche al Regolamento Sociale ed Elettorale.



La nostra Cassa Rurale ha regolato i rapporti con i soci, le modalità di rappresentanza negli Organi Sociali e le modalità di svolgimento dei lavori assembleari in un apposito regolamento approvato dall'assemblea (ultima modifica apportata dall'Assemblea dei soci, il 30/11/2018).

La nostra Cassa Rurale in quanto incorporante manterrà il proprio regolamento.

Si propongono ai soci le modifiche strettamente connesse alla fusione con la Cassa Rurale Adamello, nei seguenti termini:

Parte I – **RELAZIONI CON I SOCI** – **INVARIATO**

Parte II – **CARICHE SOCIALI, RAPPRESENTANZA, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI** – **MODIFICATO**

Parte III – **SVOLGIMENTO LAVORI ASSEMBLEARI** – **MODIFICATO**

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – **MODIFICATO**

Principali modifiche proposte

Come previsto dallo Statuto le cariche sociali sono:

- previste numericamente per un periodo cosiddetto "transitorio" in 11 amministratori (da gennaio 2021 ad aprile 2023)
- mentre a regime gli amministratori saranno 9.

Lo statuto prevede per entrambi i periodi la rappresentanza territoriale, con la suddivisione del territorio della nuova Cassa, nel periodo transitorio in 8 territori (Paganella, Giudicarie Esteriori, Saone, Chiese Bagolino, Valsabbia, Ex Cassa Rurale Pinzolo, Ex Cassa Rurale Val Rendena, Ex Cassa Rurale Adamemello Brenta) e a regime in 5 territori (Paganella + Giudicarie Esteriori, Rendena, Busa di Tione, Chiese Bagolino, Valsabbia).

Il Regolamento **MANTIENE** per l'individuazione dei candidati da presentare in assemblea per l'elezione delle cariche sociali (previa procedura di verifica da parte della Capogruppo) le

ASSEMBLEE TERRITORIALI

che si dovranno tenere **SEMPRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA GENERALE** (si voterà ogni anno essendo il Consiglio di Amministrazione in scadenza per 1/3 ogni anno).

In base alle votazioni dei soci nelle assemblee territoriali si comporrà una scheda elet-

torale da presentare in Assemblea Generale, che evidenzierà il candidato alla carica in scadenza che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze nell'assemblea territoriale.

A regime (nel 2023) ci saranno:

- **5 amministratori** eletti in **rappresentanza dei 5 territori** (Paganella + Giudicarie Esteriori, Rendena, Busa di Tione, Chiese Bagolino, Valsabbia);
- **3 amministratori** individuati **senza vincoli territoriali**.

Il **regolamento disciplina** le **modalità di candidatura dei soci** prima delle assemblee territoriali, nonché le modalità di presentazione delle candidature ai soci nella scheda elettorale.

A regime il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà votato dai soci senza vincolo territoriale.

Per l'individuazione del candidato Presidente in Assemblea Generale si terrà conto delle indicazioni provenienti da tutte le assemblee territoriali.

DI SEGUITO SI RIPORTA L'ELENCO DEGLI ARTICOLI CON UNA DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

PARTE II – CARICHE SOCIALI: elezione, rappresentanza, composizione degli organi sociali e limiti al cumulo degli incarichi

Articolo 10 – Determinazione territori ed amministratori in rappresentanza

Vengono ridefiniti i 5 territori in cui viene suddivisa la nuova Cassa tenendo conto dei nuovi comuni con sportello e dei nuovi comuni con zona di competenza (vedi pag. 10 del presente fascicolo).

Articolo 12 – Determinazione delle rappresentanze territoriali

Si definisce che il Consiglio di Amministrazione scadrà per un terzo ogni esercizio.

Viene definita la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione in base alla rappresentanza territoriale:

- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Paganella Giudicarie Esteriori
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Val Rendena
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Busa Tione
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Chiese - Bagolino
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Valsabbia.

I rimanenti quattro amministratori, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione, saranno eletti senza vincoli territoriali.

Articolo 13 – Assemblee Territoriali

Vengono disciplinate le modalità di partecipazione alle assemblee territoriali:

- viene mantenuta la previsione per cui i soci possono partecipare solo alla assemblea territoriale del territorio al quale sono assegnati;
- viene introdotta la possibilità per i candidati a Presidente e per i candidati ad Amministratore senza vincolo territoriale di poter partecipare a tutte le Assemblee territoriali.
- vengono disciplinate le modalità di convocazione dell'Assemblea territoriale.

Si prevede che i soci riuniti in assemblea territoriale possano procedere ad indicare:

- i candidati amministratori in rappresentanza del proprio territorio;
- i candidati alla carica di Amministratore senza vincolo territoriale;
- i candidati alla carica di Presidente del Consiglio, senza vincolo territoriale;
- i candidati alle cariche del Collegio Sindacale, senza vincolo territoriale.

Articolo 14 – Modalità di presentazione delle candidature

Si precisa che le candidature alla carica di Presidente del Consiglio e di componente del Collegio sindacale avviene senza vincolo territoriale.

Articolo 16 – Termini per le candidature e commissione elettorale

Viene aggiunta la previsione per cui il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla 1^a convocazione dell'Assemblea generale, definisce la scheda elettorale sulla base delle indicazioni raccolte nelle assemblee territoriali.

Articolo 17 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione

Si precisano:

- le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature;
- i criteri per la definizione dell'elenco dei candidati da presentare alla Commissione Elettorale e per la definizione della scheda elettorale da utilizzare in Assemblea Generale;
- le modalità di verifica dell'adeguatezza delle candidature da parte della Capogruppo.

Articolo 18 – Schede di votazione

Si definisce che a scheda elettorale viene definita tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 17.

Articolo 19 – Regole di voto nell'elezione delle cariche sociali

Vengono definite le regole di espressione del voto attraverso la scheda elettorale predisposta per l'elezione delle cariche sociali.

Articolo 20 – Requisiti dei candidati

Viene modificata la percentuale di partecipazione obbligatoria ai percorsi formativi (dal 75% al 50%) nel corso del mandato per gli amministratori uscenti ai fini della ricandidatura.

Articolo 24 – Proclamazione dei risultati

Si definiscono le modalità di proclamazione dei risultati, prevedendo che risultino eletto alla carica di Amministratore e di Presidente i candidati che, per ciascun delle due cariche, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze tenendo conto delle previsioni dell'art. 12. Alla carica di sindaco risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze individuando nell'ordine il Presidente del Collegio, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti.

PARTE III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 25 – Convocazione

Al fine di favorire un'ampia partecipazione dei soci all'Assemblea Generale, si prevede che l'assemblea generale di terrà su più sedi, una per ogni territorio, collegate in videoconferenza.

Articolo 43 – Modalità di votazione

Viene eliminata la previsione per cui eventuali esponenti aziendali cooptati possano essere confermati dall'assemblea con voto palese per alzata di mano.

Articolo 46 – Votazioni con uso di strumenti elettronici

In caso di votazioni a scrutinio segreto viene eliminata la previsione per cui i soci possano comunque richiedere di mettere a verbale la propria dichiarazione di voto.

CAPITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Viene disciplinata la modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo transitorio (vedi pag. 12 del presente fascicolo).

N.B.: La versione integrale del Regolamento Elettorale e Sociale proposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci è disponibile sul sito www.lacassarurale.it nella sezione **Assemblee 2020**.



DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SOCIALE ED ELETTORALE

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

– di approvare le modifiche al Regolamento Sociale ed Elettorale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Il Presidente – Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini



Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

www.lacassarurale.it - www.prendiilvolo.it